

Milano, 10 febbraio 2016

Alla cortese attenzione dei Signori:

- **Gian Luca Galletti**
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Roma
 - **Piero Fassino**
Presidente ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani - Roma
 - **Achille Variati**
Presidente UPI - Unione Province di Italia - Roma
 - **Gianclaudio Bressa**
Sottosegretario di Stato per gli Affari Regionali – Presidenza Conferenza Stato-Regioni - Roma
 - **Stefano Bonaccini**
Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Roma
- e. p.c.
- **Dott. Mariano Grillo**
Direttore Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento (RIN)
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare – Roma

Egregi Signori,

con la presente, le scriventi Associazioni intendono chiedere un chiarimento a conferma della corretta procedura riguardante il conferimento diretto di Rifiuti Urbani Metallici non pericolosi (ferrosi e/o non ferrosi) di Origine Domestica a impianti di recupero da parte di Privati Cittadini.

Com'è noto, con la pubblicazione e l'entrata in vigore della Legge n. 221, del 28 dicembre 2015 (denominata "*Green Economy*") e, in particolare, dell'articolo 30, comma 1, è stato introdotto il comma 1-bis all'articolo 188 ("*Oneri dei produttori e dei detentori*") del D.Lgs. n. 152/2006.

Il nuovo comma si rivolge indistintamente a tutti i Produttori/Detentori di rifiuti costituiti da rottami ferrosi e/o non ferrosi in genere (senza pertanto escludere i Rifiuti Urbani Metallici di provenienza Domestica), disponendo quanto segue:

"Articolo 30

(Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi)

- ***«1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all'articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all'articolo 266, comma 5».***

La suddetta disposizione, mentre sancisce da un lato (all'ultimo periodo) il definitivo venir meno delle esenzioni di cui al comma 5, dell'articolo 266, a favore dei cosiddetti "*Raccoglitori ambulanti*" di rottami (già escluse da una consolidata giurisprudenza penale), dall'altro ribadisce l'obbligo del conferimento dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e/o non ferrosi unicamente a imprese autorizzate di gestione degli stessi, nell'accezione più ampia del termine "*Gestione*" (alcuni richiami appaiono, tuttavia, non riferibili alla gestione dei rifiuti in parola).

L'articolo in parola, tra le diverse opzioni, prevede anche la possibilità, già precedentemente consentita per iscritto da talune Province, di

conferimento diretto, da parte di Privati Cittadini a impianti di recupero autorizzati, dei Rifiuti Domestici che essi stessi producono.

Come si vedrà meglio nel prosieguo, peraltro questa particolare tipologia di conferimento e di presa in carico di rifiuti (tra cui quelli oggetto delle presente) è già contemplata in generale nel Modulo RT (Rifiuto ricevuto da terzi) nell'ambito del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale annuale, ove è prevista con riferimento all'Origine del Rifiuto la Casella Privati (da barrare se ne ricorre il caso).

Il conferimento diretto agli impianti da parte di Privati di Rottami metallici, considerato il valore economico che è insito nella loro stessa natura merceologica (contenuto/composizione metallica) ha visto negli anni un crescente impulso e sviluppo, causa anche la perdurante crisi economica.

Gli stessi Comuni, nel disciplinare le modalità di separazione e raccolta dei rifiuti urbani, hanno incoraggiato i Privati Cittadini, in attuazione del principio di prossimità e di quello relativo alla gerarchia delle forme di gestione dei rifiuti, ad effettuare una selezione accurata dei rifiuti prodotti nel breve periodo, o accantonati/rinvenibili con una certa ciclicità nel proprio ambito di residenza/domicilio (inclusi ripostigli, cantine, solai e altri locali di pertinenza di vario genere), separando dalle altre frazioni i Rifiuti Metallici in modo da individuare, per quelli con un residuo valore di mercato, una collocazione diretta presso gli operatori autorizzati di settore posti nelle più immediate vicinanze.

Al fine di circoscrivere l'ambito operativo cui ci si riferisce, specifichiamo che i rifiuti riconducibili al circuito delle utenze "*Domestiche*", di regola classificati come rifiuti non pericolosi e aventi a seconda dei casi composizione metallica di natura ferrosa (acciaio o ghisa) o non ferrosa (alluminio e sue leghe; rame e sue leghe; altri metalli non ferrosi in lega o non), sono di norma contrassegnati con i seguenti Codici Rifiuto:

- 20.01.40 (Metalli - a titolo di mero esempio: attrezzature metalliche varie; oggetti e manufatti metallici vari, di uso/arredamento comune, presenti negli ambienti domestici o di pertinenza, hobbistica compresa; utensili e relativi scarti di lavorazione occasionali di modesta entità;

Rifiuti ingombranti solo aventi composizione metallica o prevalentemente metallica; ecc.);

- 15.01.04 (se trattasi di imballaggi metallici di sola origine/provenienza domestica);
- 17.04 (da 01 a 07) o 17.04.11 (Cavi) se trattasi di Rifiuti di Costruzioni o di Demolizioni di esclusiva e occasionale origine domestica (come ad es.: provenienti da interventi, sostituzioni o riparazioni di modesta entità, eseguiti direttamente a cura del proprietario, senza ausilio alcuno di imprese edili: i cosiddetti lavori in economia);
- Rifiuti provenienti dalla manutenzione (Fai da te) dei veicoli: parti di carrozzeria e di meccanica (16.01.17), batterie di accensione (16.06.01).

Le ulteriori condizioni che accompagnano i conferimenti in parola sono le seguenti:

- il conferimento diretto a impianti di recupero non deve essere espressamente vietato dal Regolamento locale di gestione dei rifiuti urbani del Comune ove risiede o risulta domiciliato il Privato Cittadino, produttore dei rifiuti in esame;
- i rifiuti prodotti dalle utenze in parola, devono essere trasportati agli impianti direttamente e personalmente dai singoli Cittadini, con mezzi propri a loro disposizione ovvero (come nel caso di rifiuti ingombranti) presi a noleggio o in prestito da terzi per l'occasione;
- il conferimento deve avvenire presso impianti di recupero autorizzati in procedura ordinaria (art. 208 e 213 Dlgs. 152/06) situati, se possibile, nelle più immediate vicinanze, ma se necessario anche al di fuori del territorio comunale di rispettiva residenza/domicilio.

A garanzia della completa tracciabilità dei rifiuti conferiti e della provenienza domestica degli stessi, il gestore dell'impianto di recupero, all'atto della presa in carico dei predetti Rifiuti Urbani Metallici, dovrà osservare le seguenti condizioni operative:

- dovrà indicare nel campo "*annotazioni*" del Mod. A del Registro di Carico e Scarico di cui al Decreto 1° aprile 1998, n. 148 le seguenti informazioni:
 - gli estremi identificativi del produttore dei rifiuti, comprensivi di numero, data di rilascio e Comune emittente la Carta di Identità, ivi compreso il Codice Fiscale;
 - la targa e il tipo di veicolo (automobile; furgone, veicolo a tre ruote, come ad es: motoveicoli per trasporto promiscuo o motocarri; ecc.), con il quale i rifiuti sono stati trasportati e conferiti all'impianto dal produttore dei rifiuti;
- dovrà, inoltre, compilare gli spazi (colonne) del citato Registro dedicati alle Caratteristiche del Rifiuto (CER, descrizione, ecc.), alla Quantità e al Luogo di Produzione.

Qualora ritenuto opportuno dal gestore, quest'ultimo potrà tenere un Registro (Mod. A) separato dedicato alle sole prese in carico dei predetti rifiuti, agevolando in questo modo l'attività di verifica da parte degli Organi di controllo preposti.

In ogni caso, in sede di compilazione del Modulo RT (Rifiuto ricevuto da terzi) nell'ambito del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale annuale, come già previsto (da ultimo, il D.P.C.M. 17 dicembre 2014 - MUD presentato nel 2015 - riconfermato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2015 per il MUD da presentarsi nel 2016), trattandosi di rifiuti provenienti da soggetti non individuati come imprese o Enti, non dovrà essere indicato in testa il Codice Fiscale, ma andrà sempre e comunque precisato il Comune di provenienza, barrando nel campo Origine del rifiuto, per tutti i rifiuti conferiti da soggetti diversi, ma da un determinato Comune, la Casella Privati, sommando le relative quantità singolarmente prese in carico.

Resta inteso che i Rifiuti metallici che presentino anomalie evidenti quanto alla loro Provenienza Domestica, riscontrabili in base alla esperienza del gestore (per quantità e frequenza), dovranno essere respinti.

Resta, altresì, fermo che i suddetti impianti, se interessati, qualora non risultino già autorizzati rispetto alla Provenienza in parola (ci si riferisce, in particolare, al possesso del Codice 20.01.40 e alla Provenienza in senso stretto da "*Privati cittadini*"), dovranno inoltrare apposita istanza alla Autorità Competenti ai fini dell'aggiornamento degli Atti autorizzativi già in essere, tenuto conto che lo stesso, salvo casi determinati, non comporta variazioni impiantistiche e di processo e di capacità autorizzata.

Ciò premesso, considerato che la "*canalizzazione*" diretta dei rifiuti costituiti da rottami metallici agli operatori di settore interessati consente un recupero immediato degli stessi e la messa a disposizione di nuove risorse per la Metallurgia Ferrosa (Siderurgia al Forno Elettrico) e Non Ferrosa (Metallurgia Secondaria dei Metalli Non Ferrosi) in omaggio al principio di **circularità dell'economia** e che incentivando tale pratica si riduce la dispersione di rifiuti sul territorio, **le scriventi Associazioni chiedono che le suddette indicazioni operative, qualora ritenute corrette e condivisibili, vengano trasposte in un atto di indirizzo con valenza generale**, avvalendosi degli strumenti che si considerano più opportuni.

Ciò consentirebbe di ricondurre le diverse condotte che si registrano sul territorio, nonché le relative attività di controllo, ad un quadro di riferimento unico e certo, in linea con le prescrizioni vigenti, evitando in particolare contestazioni a carico degli impianti di recupero.

Confidando in un positivo riscontro, si inviano i più distinti saluti.

ASSOFERMET ROTTAMI
IL PRESIDENTE
(Paolo Pozzato)



FISE UNIRE
IL PRESIDENTE
(Anselmo Calò)

